

## REGOLAMENTO (CE) N. 950/1999 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1999

relativo alla vendita, nell'ambito della procedura fissata dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 361/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 del Consiglio<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte considerevoli di carni bovine acquistate in regime d'intervento; che, a motivo degli elevati costi connessi, è opportuno evitare il prolungamento del periodo di ammasso;

considerando che il regolamento (CE) n. 1319/98 della Commissione<sup>(5)</sup>, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore delle carni bovine, stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento relativo alle carni bovine congelate per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999; che, sulla scorta del tradizionale andamento degli scambi, è opportuno svincolare alcuni quantitativi di carni bovine d'intervento, ai fini dell'approvvigionamento delle isole Canarie in tale periodo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95<sup>(7)</sup>, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che, allo scopo di assicurare una procedura di gara regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate nel regolamento

(CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 825/98<sup>(10)</sup>, prevede l'utilizzazione di certificati di aiuto rilasciati dalle competenti autorità spagnole ai fini dell'approvvigionamento in provenienza dalla Comunità; che per un migliore funzionamento del regime suddetto occorre prevedere alcune deroghe al regolamento (CE) n. 2790/94, in particolare per quanto riguarda la domanda e il rilascio dei certificati di aiuto;

considerando che è opportuno effettuare tale vendita, in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 3002/92<sup>(11)</sup> della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96<sup>(12)</sup>, e (CE) n. 2790/94, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che è opportuno disporre il deposito di una cauzione, al fine di garantire l'arrivo delle carni bovine alla destinazione prevista;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 361/1999 della Commissione<sup>(13)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita dei prodotti d'intervento acquistati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, ovvero di circa:

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 183 del 26.6.1998, pag. 22.

<sup>(6)</sup> GU L 238 del 6.9.1984, pag. 13.

<sup>(7)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

<sup>(8)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

<sup>(9)</sup> GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

<sup>(10)</sup> GU L 117 del 21.4.1998, pag. 5.

<sup>(11)</sup> GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

<sup>(12)</sup> GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

<sup>(13)</sup> GU L 45 del 19.2.1999, pag. 3.